

N. [REDACTED] R.G.N.R.

N. Sent. [REDACTED]

N. [REDACTED] R.G. TRIB.

Data di deposito 30/04/2021

Data irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esecuz

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il: _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

in composizione monocratica,

in persona della Giudice Roberta Russo

nell'udienza del 8.3.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di
[REDACTED], nato in [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Allegra del foro di NOvara.

assente

Difeso d'ufficio dall'avv. Stefano Allegra del foro di Novara

presente

Imputato

per il reato:

- A) del delitto di cui all'art. 337 c.p. perché usava violenza consistita nello spintonare l'ass. [REDACTED] per opporsi al predetto pubblico ufficiale che compiva un atto del proprio ufficio ovvero accompagnare l'indagato - con autovettura di servizio - per sottoporlo a rilievo fotosegnalatici in quanto sprovvisto di documenti di identità.

In Novara il [REDACTED]

B) del delitto di cui all'art. 341 bis c.p. perché, in luogo pubblico ed alla presenza di più persone offendeva l'onore e il prestigio dell'Ass. [redacted] e dell'Ag. [redacted] mentre compivano un atto del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni pronunciando - a voce alta - le seguenti parole_ "ladri... bastardi... dovete morire" ed accusandoli di averlo derubato del proprio portafoglio

In Novara il 30.4.2017

In cui sono persone offese A [redacted] e dell' [redacted], in servizio presso la Questura di Novara

Conclusioni delle parti

PM chiede: la continuazione fra i due capi, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), chiede la condanna alla pena finale di mesi 4 di reclusione.

Difesa imputato chiede: il minimo della pena e la concessione dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lo svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 22.8.2018 l'imputato veniva tratto a giudizio per i reati di cui all'art. 337 e 341 bis c.p. commessi a danno dell'Ass. [redacted] e dell'Ag. [redacted] in Novara il 30.4.2017.

All'udienza del 14.10.2019, il Tribunale, dichiarata l'assenza dell'imputato, ammetteva le prove richieste dalle parti. In data odierna, il Tribunale dava atto del mutamento del giudice. Si procedeva all'audizione del teste [redacted] e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come sopra riportato. In assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.

Ritiene questo giudice, che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba pervenirsi a un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati qui a lui ascritti.

2. In fatto e in diritto.

Dal compendio probatorio raccolto in sede dibattimentale, costituito dagli atti di indagine acquisiti in base al rito, risulta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, non residuando alcun dubbio nella sulla materialità dei fatti né sul carattere volontario delle condotte poste in essere.

Il teste [redacted] ha riferito che

L

Quanto al reato contestato sub a) è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza, per la configurabilità del delitto in parola è sufficiente che la condotta rappresenti un **impedimento concreto per l'esercizio del pubblico ufficio, senza che occorra una limitazione della libertà di azione** del p.u. In sostanza, la violenza - come la minaccia - è considerata solo sotto il profilo della idoneità ad impedire o turbare l'attività del funzionario, senza che sia necessario che lo stesso riporti delle lesioni o delle conseguenze dannose a seguito della condotta delittuosa subita (v. le notissime C., Sez. VI, 9.7.2003; C., Sez. VI, 28.5.1999; C., Sez. VI, 28.4.1994; C., Sez. feriale, 9.8.1990; C., Sez. II, 5.4.1986).

Peraltro, come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce valenza penale anche alla **violenza impropria**, ritenendo lecita solo la semplice **resistenza passiva**, intesa come negazione di ogni violenza e minaccia. In particolare, l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (C., Sez. VI, 11.2.2010).

Alla luce degli orientamenti qui ricordati non può che ritenersi sussistente la fattispecie contestata, essendosi opposto l'imputato, all'attività legittima degli operanti di condurlo presso i loro uffici per l'identificazione posto che lo stesso era privo di documenti.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p., che richiede che sia offesa l'onore e la reputazione del pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio, non v'è dubbio che l'imputato abbia offeso gli operanti, con epiteti come "ladri, bastardi e dovete morire" mentre gli stessi stavano compiendo un atto del loro ufficio.

I due reati risultato avvinti dal vincolo della continuazione, stante la contestualità temporale e loro reciproca funzionalità. Si giudica più grave il reato di cui al capo a) alla luce della pena edittale

Sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerando che l'imputato è incensurato e anche in ottica di dosimetria della pena.

3. Il trattamento sanzionatorio



Venendo ora al trattamento sanzionatorio, in base ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., tenendo in particolare considerazione la natura non particolarmente grave dell'offesa, si stima equo applicare all'imputato la pena finale di mesi 5 di reclusione, così determinata: mesi 6 di reclusione ridotta di mesi 4 per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di mesi uno per la continuazione con il reato di cui al capo b).

Al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato consegue, per legge, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Stante l'incensuratezza dell'imputato, vi sono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Considerato il carico di lavoro gravante in capo al presente giudice, impegnato in procedimenti con imputati detenuti, indica in giorni 45 il termine per il deposito delle motivazioni. Si precisa che non è stato possibile rispettare tale termine, se pur per pochi giorni, a causa dello stato di malattia del presente giudice, affetto da COVID 19.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.

DICHIARA

██████████ responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati, lo

CONDANNA alla pena di mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

CONCEDI all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Motivazione nel termine di giorni 45.

Novara, 8 marzo 2021



La Giudice
Roberta Russo

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale
30 APR 2021

██████████ UFFICIO CAZZIARIO
██████████